



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della V, VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento dei disturbi del gioco d’azzardo” Reg. Gen. 709

ad iniziativa dei consiglieri Gianluca Daniele e Giovanni Chianese
depositata al protocollo informatico in data 30 luglio 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V e VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 30/07/2019

Alla Presidente del Consiglio

SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTRASTO E TRATTAMENTO DEI
DISTURBI DEL GIOCO D'AZZARDO”

Con ogni cordialità.

Gianluca DANIELE

Giovanni CHIARESE



Consiglio Regionale della Campania

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTRASTO E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEL GIOCO D’AZZARDO”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge la Regione Campania, vuole mettere un argine al dilagante problema del gioco d’azzardo (DGA), causa di tante complicazioni per molte famiglie campane che si sono trovate coinvolte in quelle che sono le conseguenze di questo problema emerso solo di recente. Si tratta, infatti, di un fenomeno che può avere ripercussioni negative sulla popolazione e determinare costi sociali elevati.

Un quadro esaustivo del fenomeno in Italia è stato recentemente tracciato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso un’indagine triennale i cui risultati sono stati presentati nel mese di ottobre 2018 nel corso del I Convegno Nazionale sul gioco d’azzardo in Italia.

Secondo tale studio il 36,4% degli italiani (circa 18.450.000 persone) ha giocato almeno una volta nei 12 mesi antecedenti l’intervista. La maggior parte di tali giocatori (il 26,5% pari a circa 13.435.000 persone) rientra nella categoria dei giocatori definiti “sociali” vale a dire che non hanno alcun rapporto problematico con il gioco. Il 7% (pari a circa 3.000.000 di persone) è a rischio moderato mentre solo il restante 3% (pari a circa 1.500.000 persone) costituisce il novero dei giocatori “problematici” che pertanto necessitano di apposite cure.

L’indagine dimostra che il comportamento problematico di gioco si associa all’uso di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (AWP e VLT). Nello specifico la percentuale dei giocatori problematici che giocano alle slot-machine (51,9%), alle VLT (33,6%) e alle scommesse virtuali (11,7%) è nettamente superiore rispetto alle percentuali osservate nel gruppo di giocatori sociali (slot-machine 11,9%; VLT 2,5%; scommesse virtuali 0,6%).

L’indagine ISS ha riscontrato un collegamento tra comportamento problematico e comportamenti eccessivi negli stili di vita. In altri termini, tra i giocatori problematici è frequente la presenza di altre dipendenze come dimostra il riscontro di una maggiore percentuale nel consumo di fumo, alcolici e sostanze stupefacenti rispetto ai giocatori sociali.

I giocatori problematici, inoltre, prediligono i luoghi lontani da casa e dal lavoro e, in particolare, quelli che garantiscono una maggior privacy. Diversamente, i giocatori sociali scelgono più spesso i luoghi vicino casa o vicino al lavoro con disponibilità di altri servizi e più spesso scelgono casualmente il luogo di gioco. Lo studio evidenzia inoltre come i giocatori problematici si rivolgono al gioco illegale in misura doppia rispetto ai giocatori sociali.

A fronte di questi dati emerge chiara l’opportunità di circoscrivere gli interventi finalizzati alla prevenzione dei DGA al solo gioco tramite apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro offerto nelle sale gioco, nei centri scommesse e negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e/o 88 TULPS.



Consiglio Regionale della Campania

Tuttavia, stante la dimostrata attitudine del giocatore problematico a spostarsi nella ricerca di occasioni di gioco comunque offerto, la limitazione eccessiva dell'offerta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento realizzata attraverso strumenti quali il distanziometro e le limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi stessi, appare da sola non risolutiva nell'azione di prevenzione dei disturbi da gioco patologico.

Le misure restrittive non devono pertanto essere tali da comportare la totale inibizione del gioco tramite apparecchi anche in ragione del dovuto rispetto dell'iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost.

Si ritiene pertanto che i divieti inerenti la presenza di sale giochi e centri scommesse nonché di installazione di apparecchi da gioco leciti con vincita in denaro in prossimità di luoghi sensibili debbano essere limitati esclusivamente alle nuove aperture e alle nuove installazioni di apparecchi, ferma restando l'attuale rete di offerta di gioco legale presente sul territorio regionale.

È inoltre opportuno fissare il raggio di inibizione a una distanza di 250 metri da determinati luoghi sensibili onde scongiurare la creazione di vaste aree nelle quali l'offerta di gioco legale sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata. Di fatto, lo strumento del distanziometro, se non correttamente calibrato, può comportare la formazione di quartieri "a luci rosse" del gioco che, viste le considerazioni sopra esposte, sarebbero per lo più frequentati dai giocatori problematici e cioè proprio da quella fascia di popolazione la cui tutela rappresenta la finalità della presente legge.

D'altro canto, una maggior incisività delle azioni preventive è assicurata laddove le pratiche di gioco siano svolte da soggetti autorizzati dotati di determinati requisiti di onorabilità e professionalmente formati. L'attività di raccolta dei giochi pubblici, del resto, deve essere salvaguardata alla luce del dettato costituzionale (art. 41 Cost.) in quanto il gioco pubblico legale costituisce un comparto dell'economia reale.

Da qui l'opportunità di introdurre misure capaci di canalizzare l'offerta di gioco legale tramite apparecchi nell'ambito dell'attuale rete dotando i titolari e il personale nella stessa operante di requisiti professionali tali da garantire la massima tutela dei giocatori. L'innalzamento qualitativo dei punti vendita (sale giochi, centri scommesse, esercizi ove siano installati apparecchi da intrattenimento) è perseguito attraverso l'organizzazione di corsi di formazione curati su base provinciale dalle ASL.

La prevenzione dei DGA viene perseguita attraverso una diffusa azione informativa condotta su base provinciale dalle ASL e coinvolgente, oltre agli operatori socio – sanitari, l'istituzione scolastica, gli operatori del gioco e le associazioni dei consumatori. Si tratta di promuovere e sviluppare progetti informativi capaci di sensibilizzare l'opinione pubblica ad un uso moderato e consapevole del gioco pubblico, in particolare quello attraverso apparecchi da intrattenimento.

La presente legge regionale introduce pertanto misure dirette a prevenire il fenomeno dei DGA attraverso l'ottimizzazione dell'attuale rete di offerta dei giochi tramite apparecchi da intrattenimento, lo svolgimento di corsi formazione degli operatori di gioco organizzati dalle ASL per mezzo di personale appositamente destinato, la limitazione delle nuove aperture di sale giochi e centri



Consiglio Regionale della Campania

scommesse e nuove installazioni di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, la promozione di una coscienza della pratica di gioco legale attraverso eventi informativi condotti da personale delle ASL indirizzati ai consumatori da svolgersi con la diretta collaborazione dei titolari dei punti vendita del gioco tramite apparecchi.

gc
w



Consiglio Regionale della Campania

Disamina dell'articolato

Art. 1 – Finalità e principi

La finalità della presente legge è di prevenire la diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, con speciale riferimento alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e al rispetto del divieto di accesso ai giochi da parte dei minori, avuto riguardo alla tutela delle imprese operanti nel settore.

La materia della prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo è stata negli ultimi tempi oggetto di diversi studi scientifici. Si citano il “*I Convegno sul gioco d'azzardo in Italia*” tenutosi presso l'Istituto Superiore di Sanità nel mese di ottobre 2018 e il “*I Convegno Internazionale sul gioco d'azzardo on line*” organizzato dallo stesso ISS il 26 febbraio 2019.

Da tali studi emerge l'importanza della corretta informazione verso l'utenza circa le regole e le modalità di gioco e della preparazione professionale degli addetti alla raccolta del gioco.

Strumenti quali il distanziometro e i divieti di funzionamento orario degli apparecchi da intrattenimento possono essere efficaci ai fini della prevenzione solo se accompagnati da campagne informative a largo raggio sulla popolazione e da corsi formativi del personale operante nei punti di raccolta autorizzati.

Gli studi, infatti, da una parte evidenziano come il migliore strumento per la prevenzione dei disturbi legati al gioco sia rappresentato da una corretta e costante opera di informazione della popolazione e, dall'altra, dimostrano che i giocatori problematici prediligono giocare lontano dai luoghi di loro normale frequentazione e, per ciò, sono disposti a migrare anche di diversi chilometri alla ricerca di punti di offerta isolati o dove nessuno li conosce.

Preso dunque atto che a fronte di un'eventuale riduzione dell'offerta legale di gioco, gli utenti, in particolar modo i giocatori problematici, tendono a sopperire a tale riduzione spostandosi verso luoghi ove l'offerta legale non è limitata ovvero rivolgendosi all'offerta di gioco clandestina, risulta opportuno fissare delle misure preventive a tutela della salute pubblica che nel contempo preservino la rete di raccolta fisica dei giochi pubblici nel rispetto della libertà di impresa garantita dall'articolo 41 della Costituzione, dotandola delle competenze utili al raggiungimento dello scopo preventivo oggetto della presente legge.

Art. 2 – Definizioni

L'articolo 2 specifica esattamente le tipologie di punti di offerta del gioco nonché la tipologia di apparecchi da intrattenimento rientranti nella disciplina della presente legge.

Sala giochi: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato dedicato alla raccolta del gioco in via esclusiva;

Centro scommesse: punti di vendita aventi come attività principale la raccolta di giochi e scommesse di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, 4 agosto 2006, n. 248;



Consiglio Regionale della Campania

Apparecchi per il gioco lecito: apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *"Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"* (di seguito TULPS).

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il comma 2 circoscrive i giochi pubblici con vincita in denaro oggetto della presente legge individuandoli in quelli il cui esercizio è soggetto all'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Si riporta il testo dell'articolo 86:

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni.
2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati".

Si riporta il testo dell'articolo 88 del TULPS:

"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".

I giochi pubblici oggetto della presente legge sono dunque esclusivamente quelli aventi vincite in denaro rappresentati da: apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a e b, del TULPS e scommesse a totalizzatore e a quota fissa.

Si tratta, in sostanza, dei giochi che, per le loro peculiarità, possono presentare un maggior rischio di dipendenza da parte dei giocatori alla cui pratica, come dimostra l'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità sopra menzionata, si associano maggiormente comportamenti problematici.



Consiglio Regionale della Campania

Per il loro modesto o nullo potenziale patologico, sono invece conseguentemente escluse dall'ambito di applicazione della legge le tipologie di gioco lecito in concessione statale quali il lotto e le lotterie ad estrazione differita e istantanea e le tipologie di gioco che non sono soggette a licenza di pubblica sicurezza essendo il loro esercizio e raccolta soggetto alla sola autorizzazione da parte del soggetto munito di relativa concessione statale quali i giochi numerici a totalizzatore nazionale (Superenalotto e affini) e i concorsi pronostici sportivi quali il Totocalcio, con il concorso abbinato Il9, e il Totogol.

Art. 4 – Apertura ed esercizio della raccolta di gioco

Individuati precisamente i giochi oggetto della legge, l'articolo 4 stabilisce le misure per il loro esercizio richiamando espressamente, al comma 1, il relativo regime autorizzatorio previsto dalle norme statali.

La legge fondamentale in materia di giochi, vale a dire il Decreto Legislativo 14 aprile 1948 n. 496 recante "*Disciplina delle attività di giuoco*", sancisce infatti il principio della riserva di legge statale in materia di giochi ponendo le basi del sistema concessorio-autorizzatorio vigente nel nostro Paese. La riserva di legge statale sui giochi trae a sua volta origine dall'articolo 117 della Costituzione che, alla lett. h), prevede che lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Fermo restando dunque il regime autorizzatorio statale, il comma 2 interviene sulla distribuzione dei punti vendita di gioco stabilendo che l'apertura di nuovi punti vendita nonché la nuova installazione di apparecchi da intrattenimento possa avvenire solo in presenza del requisito della distanza minima di 250 metri da luoghi sensibili precisamente indicati nel seguente comma 3.

In sostanza, fatti salvi tutti i punti vendita dei giochi indicati nell'articolo 3 già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le aperture di nuovi punti ovvero per la nuova installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro successive all'entrata in vigore della legge si stabilisce il criterio della distanza metrica dai luoghi sensibili.

Tale distanza è fissata in 250 metri ed è calcolata in base al percorso pedonale più breve da:

- a) istituti scolastici di istruzione di primo e di secondo grado;
- b) luoghi di culto;
- c) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- d) strutture ricettive per categorie protette e per anziani.

Il suddetto novero di luoghi risponde all'esigenza di tutelare quelle fasce della popolazione maggiormente vulnerabili e di garantire al massimo grado il rispetto del divieto di accesso al gioco da parte dei minori in linea con le finalità e i principi sanciti dall'articolo 1 della presente legge.

La ratio è quella di impedire di fatto l'aumento, rispetto allo status quo attuale, delle sale giochi, dei centri di scommessa e degli esercizi con apparecchi da intrattenimento negando l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti ovvero all'installazione di nuovi apparecchi successivamente all'entrata in vigore della legge.

Di fatto, alla data di entrata in vigore della legge si opera il congelamento della rete di raccolta in quel momento esistente, salvaguardando gli investimenti fatti dalle imprese operanti nel settore attraverso il mantenimento dell'attività di raccolta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1.

Il fine della salvaguardia della rete preesistente è raggiunto anche attraverso il mantenimento delle licenze di Pubblica Sicurezza per i giochi pubblici esercitati dal precedente titolare in tutti i casi di cessione o variazione della titolarità dell'esercizio (comma 4).



Consiglio Regionale della Campania

Analogamente, il mantenimento del contingentamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è assicurato dalla previsione di cui al successivo comma 5 recante i casi di installazione di apparecchi da intrattenimento che non costituiscono "nuova installazione" ai fini del divieto di cui al comma 2:

- casi di sostituzione di apparecchi preesistenti per guasto o vetustà;
- rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario.

Per assicurare il mantenimento dello stesso numero di apparecchi da intrattenimento esistente al momento di entrata in vigore della presente legge è espressamente stabilito che le fattispecie suddette siano realizzate a condizione che il numero di apparecchi installati nel locale rimanga invariato rispetto al momento precedente la sostituzione ovvero il rinnovo o stipula di nuovo contratto.

Per gestore si intende il soggetto che fornisce, in comodato d'uso o a noleggio, e installa materialmente gli apparecchi da intrattenimento.

Per concessionario si intende il soggetto titolare della concessione per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

Art. 5 – Esclusioni

Questo articolo prevede delle esclusioni dai divieti di nuova apertura e di nuova installazione di apparecchi previsti dal precedente articolo 4.

Le esclusioni sono dettate:

- dall'esigenza di canalizzare l'offerta di gioco legale tramite apparecchi in una rete avente requisiti professionali tali da garantire la massima tutela dei giocatori;
- dal fine di garantire un moderato equilibrio tra domanda e offerta di gioco;
- dalla opportunità di conciliare gli effetti del distanziometro con le vigenti norme che sanciscono determinate condizioni relativamente all'ubicazione ovvero al trasferimento di sede del locale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il comma 1 prevede l'esclusione dai divieti di cui all'articolo 4 di tutti quegli esercizi la cui ubicazione è assoggettata al rispetto di distanze minime o, comunque, di parametri numerico – quantitativi aventi l'effetto di limitare, di fatto, la possibilità di procedere, per tali tipologie di esercizi, a nuove aperture o trasferimenti di sede. Gli esercizi rientranti in tali tipologie sono esclusi dai divieti a condizione che i titolari siano in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità e assolvano gli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente nonché dall'articolo 8 della presente legge.

Il comma 2 individua specificamente come soggetti esclusi dalle limitazioni di cui al comma 4 i titolari di rivendite di generi di monopolio a ragione del fatto che gli stessi possiedono *ab origine* i requisiti di onorabilità, professionalità e preparazione previsti al comma 1 per altre tipologie di esercenti.

L'assegnazione delle rivendite, infatti, è riservata alle persone fisiche che, oltre alla disponibilità del locale da destinare alla rivendita, abbiano determinati requisiti soggettivi, tassativamente previsti



Consiglio Regionale della Campania

dalla legge, e non versino in condizioni di esclusione o incompatibilità precisamente descritte dalla Legge n. 1293/1957¹.

Per le tabaccherie, inoltre, vigono stringenti norme sia in ordine all'apertura che in ordine al trasferimento di sede². Quest'ultimo in particolare è autorizzato a condizione che siano rispettati determinati parametri di produttività, distanza da altre rivendite e entità della popolazione indicati dal Decreto Ministeriale n. 38/2013³.

L'esclusione dei tabaccaia è comunque condizionata alla circostanza che gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci evitando la collocazione degli stessi in aree materialmente separate dall'area di vendita.

Tale misura mira a scongiurare la pratica di creare, all'interno degli esercizi, delle "mini sale slot" attraverso la collocazione degli apparecchi da intrattenimento in piccoli ambienti separati rispetto all'area di vendita non direttamente controllati dall'esercente. Tale pratica, laddove adottata, può infatti contribuire ad alterare negativamente il rapporto dei giocatori con la macchina facendo venir meno quell'approccio moderato al gioco diversamente garantito dall'azione di controllo svolta dal titolare.

Con la previsione di cui all'articolo 5, di fatto, si intende sostituire al principio della distanza "metrica" quello della distanza "giuridica" in quanto si consente l'installazione degli apparecchi da intrattenimento all'interno di esercizi – quali le rivendite di generi di monopolio o altre attività soggette a vincoli di esercizio e formativi – che, nonostante ubicati in prossimità di luoghi sensibili, sono in grado di assicurare modalità di offerta del gioco già di per sé salvaguardanti al massimo grado i consumatori in generale e i soggetti deboli in particolare.

Si consideri che l'impatto di tali esclusioni sulla numerosità dell'attuale rete di raccolta dei giochi tramite apparecchi è relativamente modesto proprio in ragione del fatto che le nuove aperture di attività soggette a parametri reddituali, di popolazione e di distanza di esercizi dello stesso tipo sono eventuali e comunque condizionate alla sussistenza stessa dei parametri di legge.

Art. 6 – Limitazione degli orari

Il comma 1 apre all'introduzione, da parte dei Comuni, di limitazioni temporali al funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Fermo restando il potere sindacale di cui all'art. 50 del TUEL, il successivo comma 2 stabilisce che deve essere comunque garantita l'accensione degli apparecchi per almeno 12 ore giornaliere, anche non consecutive.

Tale condizione permette che l'attività di raccolta si svolga per un lasso di tempo congruo a garantirne la redditività, nel rispetto del principio di salvaguardia dell'iniziativa di impresa di cui all'articolo 41 della Costituzione, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

Al fine di evitare che tra Comuni limitrofi vengano adottate fasce orarie non omogenee tali da favorire il fenomeno del pendolarismo del gioco già sopra descritto, il comma 3 prevede che i Comuni adottino limitazioni orarie compatibili con il normale orario di apertura degli esercizi, delle sale giochi e dei

¹ Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 – *Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio*

² Il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, né sospendere il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale (Art. 78, Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 recante "Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio").

³ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 n.38: "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo".



Consiglio Regionale della Campania

centri scommesse, sempre garantendo il funzionamento per almeno 12 ore onde evitare la creazione di vuoti temporali di funzionamento disomogenei sul territorio regionale.

Art. 7 – Adeguamento delle norme già emanate

In considerazione dell'esistenza di provvedimenti locali che limitano il funzionamento orario degli apparecchi da intrattenimento autonomamente e, pertanto, in modalità non omogenea sul territorio, per rendere effettiva l'osservanza del principio comune stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 6, si stabilisce per i Comuni l'obbligo di conformare i rispettivi provvedimenti in materia alle disposizioni della presente legge.

In mancanza di adeguamento, tutti i provvedimenti non conformi cesseranno di avere efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 – Campagne informative in materia di prevenzione dei DGA

Come previsto dall'articolo 1, comma 2, la Regione realizza le finalità della legge anche attraverso la promozione di iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti e degli operatori di gioco, le associazioni di volontariato, i soggetti del terzo settore.

Per l'effetto, l'articolo 8 detta i fondamenti per la realizzazione di campagne informative con la partecipazione dei soggetti sopra indicati.

Le modalità di organizzazione e svolgimento in seno alle Aziende Sanitarie Locali sono determinate dalla Giunta Regionale con apposita delibera prevedente la sottoscrizione di apposite convenzioni con le ASL stesse, l'Ufficio scolastico regionale, le associazioni di categoria del settore del gioco e le associazioni dei consumatori. La Regione provvede a integrare le aumentate esigenze occupazionali derivanti dalla realizzazione delle campagne informative con l'assunzione di nuovo personale presso le ASL.

Il comma 4 prevede che i titolari dei punti di raccolta dei giochi mettano a disposizione i propri locali per lo svolgimento di sessioni informative condotte da personale dell'ASL con il coinvolgimento diretto dei giocatori. Tale previsione ha la sua ratio nella considerazione che i consumatori dimostrano generalmente una maggiore predisposizione all'ascolto nei luoghi ove effettuano i loro consumi. Analogamente, i giocatori saranno maggiormente disposti ad acquisire nozioni in tema di salute, gioco responsabile, rischi connessi al gioco d'azzardo e legalità nell'ambito degli esercizi di prossimità ovvero nelle sale giochi o centri di scommesse ove si rivolgono normalmente per praticare il gioco. In tal modo, si ritiene possibile massimizzare gli effetti delle attività di prevenzione oggetto della presente legge.

Art. 9 – Formazione

L'attività di intermediazione dei titolari dei punti di raccolta dei giochi risulta determinante al fine di guidare i consumatori verso un approccio al gioco moderato e consapevole. Essa, inoltre, è lo strumento principale per riconoscere le situazioni di rischio e, conseguentemente, indirizzare il giocatore problematico verso le strutture socio – sanitarie deputate all'assistenza. Sotto questo aspetto, il punto di vendita dei giochi rappresenta il primo presidio a tutela dei giocatori: mediamente, il tempo che intercorre tra il momento in cui un giocatore si rende conto della propria malattia e quello in cui chiede assistenza varia tra i tre e cinque anni. L'intermediazione da parte dell'esercente fisico può, in qualche misura, ridurre questo gap temporale rendendo così più efficaci le attività di cura e assistenza degli enti deputati.



Consiglio Regionale della Campania

Proprio in ragione di questo ruolo preventivo dei soggetti che offrono gioco pubblico, risulta opportuno rendere la rete distributiva dei giochi pubblici più professionale, innalzando il livello qualitativo attraverso la previsione di specifici corsi di formazione e di aggiornamento sul gioco patologico, il riconoscimento delle situazioni di rischio e la rete di sostegno (comma 1).

Soggetto attuatore: i corsi sono tenuti da personale qualificato in seno alle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito dei rispettivi SERT. Analogamente alla fattispecie di cui all'articolo 8, anche in questo caso la Regione provvede a sopperire alle eventuali necessità occupazionali con l'assunzione di nuovo personale in carico alle ASL.

Soggetti obbligati: i titolari e il personale operante nelle sale gioco, nei centri scommesse e in tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da intrattenimento.

Il comma 2 riconosce crediti formativi ai titolari e relativo personale dei punti vendita indicati al comma 1 nel caso in cui gli stessi abbiano svolto corsi di formazione professionale aventi natura abilitativa che includano la materia dei disturbi da gioco d'azzardo.

Nel novero dei soggetti ricadenti nella previsione del comma 3 rientrano i titolari di tabaccheria che, in ragione della loro pregressa preparazione professionale sono altresì esclusi dai divieti di cui all'articolo 4.

A tale proposito, si riferisce che un sistema di riconoscimento di crediti formativi vige attualmente in Toscana. In attuazione della Legge Regionale n. 57/2013 recante *“Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”*, con delibera n. 392 del 25 marzo 2019, la Giunta Regionale ha approvato gli *“Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante”*.

Per quanto riguarda i corsi rivolti ai destinatari degli esercizi dedicati al gioco in via non esclusiva (es. tabaccai), si prevede il riconoscimento dei corsi aventi natura abilitativa svolti in precedenza attraverso l'attribuzione di crediti formativi per un complessivo monte orario di n. ore 6 e rimane l'obbligatorietà a frequentare i corsi regionali per le restanti ore 2. I corsi di due ore saranno incentrati sulle tematiche relative a: *“individuazione dei segnali di comportamenti a rischio”*, *“modalità di relazione e comunicative con il giocatore d'azzardo a rischio”*, *“la rete territoriale dei servizi di sostegno e cura da attivare in caso di necessità”*.

Analogamente a quanto già accade in Toscana, con la previsione di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge si intende dunque adottare il medesimo principio del riconoscimento di crediti formativi in ragione della pregressa formazione e preparazione del titolare/personale di sala giochi, centro scommesse, esercizi pubblici ove sono installati apparecchi da intrattenimento.

Il comma 3, con esclusivo riferimento agli esercizi ove la raccolta del gioco tramite apparecchi si svolge in misura accessoria rispetto a diversa attività principale, limita l'obbligo formativo al solo titolare e a uno dei dipendenti/collaboratori/familiari eventualmente impiegati nell'attività.

La ragione di tale contenimento è da ricercarsi proprio nel carattere accessorio dell'attività di gioco e nell'esiguo numero di apparecchi da intrattenimento collocabili in tali tipologie di esercizi. La misura garantisce comunque la presenza costante all'interno del punto vendita di almeno una persona formata in grado di vigilare e intermediare sulle operazioni di gioco, controllare l'uso degli apparecchi da intrattenimento da parte della clientela, inibire il gioco ai minori.

Il comma 4 stabilisce che le modalità dell'attività di formazione obbligatoria svolta dalle ASL sono disciplinate dalla Giunta Regionale sentiti l'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con Legge Regionale 5/2013, le commissioni consiliari competenti, le ASL, le associazioni di categoria degli esercenti e degli operatori di gioco maggiormente rappresentative nonché le associazioni dei consumatori.



Consiglio Regionale della Campania

L'individuazione delle modalità attuative della formazione e dei relativi corsi di aggiornamento a cadenza biennale è pertanto informata a uno spirito di collaborazione tra l'organo istituzionale e le parti sociali portatrici di interessi.

Art. 10 - Istituzione del logo "Qui Gioco InFormato"

In considerazione del fatto che il corso di formazione di cui all'articolo 9 fornisce gli strumenti conoscitivi idonei a garantire un'efficace prevenzione dei DGA, si stabilisce che a conclusione del medesimo venga rilasciato ai titolari partecipanti il logo "Qui Gioco InFormato" ai fini della sua esposizione nella sala giochi, centro scommesse o esercizio.

Il logo risponde all'opportunità di identificare con immediatezza i luoghi di offerta del gioco nei quali, in forza della formazione e del possesso dei requisiti di professionalità, i consumatori trovino condizioni di approccio al gioco moderato e consapevole.

La duplice connotazione del logo, che gioca sulla fusione delle parole "Informazione" e "Formazione", intende connotare i luoghi di gioco nei quali il consumatore ha la possibilità di ottenere informazioni sulle modalità corrette di approccio al gioco da parte di personale legalmente formato. Il logo consente inoltre di distinguere esattamente i luoghi di gioco legali onde scongiurare il rischio che i giocatori, in particolare quelli problematici, si rivolgano, magari inconsapevolmente, a punti di gioco illegali o irregolari.

Nei luoghi di gioco in cui è presente il logo "Qui Gioco InFormato" sono altresì esposti tutti i materiali informativi predisposti dalle ASL nel rispetto della normativa vigente (Decreto 158/2012 convertito in L. 189/2012 c.d. Decreto Balduzzi).

Il mantenimento del logo è subordinato alla partecipazione dei soggetti obbligati ai corsi di aggiornamento periodici organizzati dalle ASL secondo le linee fissate dalla Giunta Regionale in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4.

Art. 11 – Contributo straordinario per il Fondo Regionale speciale per la prevenzione dei DGA

Al fine di sostenere le spese per la prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo, il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo Regionale speciale.

Tale Fondo è alimentato con il 100% dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 11.

Le risorse confluite nel Fondo sono distribuite ai Comuni annualmente entro il 30 giugno secondo un riparto proporzionale al numero di nulla osta degli apparecchi che risultano operanti nel territorio comunale.

A questo proposito, si evidenzia come l'applicazione delle misure dirette a inibire le nuove installazioni di apparecchi ai soli casi di apertura ex novo di sala giochi/centro scommesse/esercizio, con conseguente esclusione di tutte le sale giochi/centri scommesse/esercizi preesistenti alla data di entrata in vigore della citata legge nonché tutti i casi di subentro nella titolarità dei medesimi (vedi articolo 4), abbia altresì lo scopo di garantire ai Comuni la percezione di un congruo introito da destinare primariamente ma non necessariamente alla prevenzione dei DGA.

In tal senso, il mantenimento della rete previgente risponde a una molteplicità di scopi:



Consiglio Regionale della Campania

- salvaguardare la libertà d'impresa costituzionalmente garantita;
- garantire il mantenimento del contingentamento degli apparecchi al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
- assicurare ai Comuni le entrate derivanti dal Fondo Regionale speciale.

Il comma 4 prevede che i Comuni destinino le suddette entrate a sostegno delle politiche di prevenzione, cura e assistenza dei soggetti che risultano in cura presso le ASL per disturbi da gioco d'azzardo. Una volta sopperito a tali spese, le restanti disponibilità potranno essere utilizzate dai Comuni per finanziare attività nel campo dell'istruzione, della cultura, dello sport, dell'assistenza sociale nonché per il decoro urbano, la rete stradale e la conservazione dei complessi scolastici.

Il meccanismo del Fondo Speciale garantisce annualmente ai Comuni delle entrate costanti in quanto legate al numero di nulla osta presenti sul territorio e consente, a fronte dell'efficacia delle politiche di prevenzione adottate, di usufruirne in buona parte per finanziare attività diverse dalla prevenzione stessa.

Il Fondo è istituito con apposita delibera della Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che ne disciplina anche le procedure attuative.

Art. 12 – Sanzioni

L'articolo 11 stabilisce la misura delle sanzioni da applicare ai soggetti che violano i divieti stabiliti dalla presente legge.

Il comma 6 prevede la destinazione del 50% del gettito derivante dalle sanzioni al Fondo Speciale di cui all'articolo 10.

Art. 13 – Norma finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 7,8 e 9 della presente legge si fa fronte mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania dal fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) si fa presente che agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si fa fronte mediante le risorse assegnate annualmente alla Regione Campania dal fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).



Consiglio Regionale della Campania

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTRASTO E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEL GIOCO D’AZZARDO”

Art.1

Finalità e principi

1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico, con speciale riferimento alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e al rispetto del divieto di accesso ai giochi da parte dei minori.
2. Le finalità sopra indicate devono essere temperate con il principio della libertà di iniziativa di impresa e della concorrenza di cui all’articolo 41 della Costituzione salvaguardando la rete legale di raccolta e comunque garantendo l’Ordine Pubblico e la Pubblica Sicurezza e nel rispetto delle linee dettate dalla Conferenza Unificata nell’intesa raggiunta il 7 settembre 2017.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, per mezzo delle aziende sanitarie locali, promuove i corsi di formazione e le campagne informative, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti e degli operatori del gioco nonché le associazioni di volontariato, i soggetti del terzo settore in generale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini della presente legge, si intende per:



Consiglio Regionale della Campania

- a) sala giochi: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato dedicato alla raccolta del gioco in via esclusiva (di seguito sale giochi);
- b) centro scommesse: punti di vendita aventi come attività principale la raccolta di giochi e scommesse di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito centri scommesse);
- c) esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito: tutti gli esercizi commerciali ove sia offerto gioco tramite apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (di seguito esercizi);
- d) punti vendita: l'insieme delle sale giochi, dei centri scommesse e degli esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito congiuntamente considerati;
- e) apparecchi per il gioco lecito: apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*” (di seguito TULPS) (di seguito apparecchi).

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a:

- a) sale giochi;
- b) centri scommesse;
- c) esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito.

2. I giochi pubblici oggetto delle disposizioni della presente legge sono quelli che prevedono vincite in denaro il cui esercizio è soggetto all'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Apertura ed esercizio della raccolta di gioco

1. L'esercizio, la raccolta e l'installazione dei giochi sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme statali vigenti per ogni singolo gioco.
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo patologico, l'apertura delle nuove sale da gioco, dei nuovi centri scommesse nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito è consentita in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 250 metri dai luoghi sensibili.
3. Sono considerati luoghi sensibili:
 - e) istituti scolastici di istruzione di primo e di secondo grado;
 - f) luoghi di culto;
 - g) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - h) strutture ricettive per categorie protette e per anziani.
4. In caso di cambio della titolarità nella gestione delle sale giochi, centri scommesse ed esercizi è fatto salvo il mantenimento delle licenze di Pubblica Sicurezza per i giochi installati dal precedente titolare.

g h



Consiglio Regionale della Campania

5. Non costituisce nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto, ovvero in caso di rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato.

Art. 5

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'art. 4:

- esercizi la cui collocazione territoriale, stante la normativa vigente nazionale, è subordinata al rispetto di distanze minime o altri parametri numerico-quantitativi, a condizione che i titolari siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché preparazione previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

- titolari di una concessione rilasciata direttamente dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n.1293 e succ. mod e int., a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separata dall'area di vendita.

Art. 6

Limitazione degli orari

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di ordine pubblico in generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, d.lgs 18 agosto 2000



Consiglio Regionale della Campania

n.267, i Comuni possono prevedere delle limitazioni orarie per l'esercizio e l'attività di raccolta di gioco per il tramite degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS.

2. Le limitazioni temporali garantiscono l'accensione degli apparecchi con vincita in denaro per almeno 12 ore giornaliere, anche non consecutive.

3. Ai fini di rendere la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata il più omogenea possibile sul territorio regionale ed evitare il fenomeno del pendolarismo del gioco, i Comuni adottano limitazioni coerenti con l'orario di apertura normalmente svolto dai punti vendita, in modo da garantire loro un funzionamento effettivo pari alle 12 ore consentite.

Art. 7

Adeguamento delle normative già emanate

1. Al fine di garantire l'uniformità delle disposizioni in materia di gioco su tutto il territorio regionale, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adattano i regolamenti precedentemente emanati che risultino non conformi alle disposizioni della presente legge.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia tutte le misure comunali non conformi alle presenti disposizioni.

Art.8

Campagne informative in materia di prevenzione DGA



Consiglio Regionale della Campania

1. Sentite le Aziende Sanitarie locali, le associazioni di categoria degli operatori e degli esercenti di gioco maggiormente rappresentative sul territorio e le associazioni dei consumatori, la Regione Campania promuove la realizzazione di campagne informative di prevenzione e contrasto ai fenomeni della sindrome del gioco d'azzardo patologico nonché per un approccio responsabile al gioco principalmente destinate ai soggetti maggiormente a rischio e vulnerabili rispetto al disturbo del gioco d'azzardo patologico.
2. Le campagne informative di cui al comma precedente sono realizzate dalle Aziende Sanitarie Locali con l'impiego di personale all'uopo preparato e si svolgono presso le scuole in diretta collaborazione con l'istituzione scolastica nonché presso le sale gioco, i centri scommesse e gli esercizi ove siano installati apparecchi da intrattenimento.
3. I titolari dei punti di raccolta del gioco di cui al comma 2 concorrono alla realizzazione delle suddette campagne informative, ospitando nei propri locali personale qualificato delle ASL per singole iniziative finalizzate a coinvolgere i giocatori nell'apprendimento di cognizioni volte alla promozione della salute, gioco responsabile, consapevolezza dei rischi connessi a pratiche di gioco d'azzardo e alla legalità.
4. Con apposita delibera da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta Regionale determina le modalità di svolgimento delle suddette campagne informative, sottoscrivendo apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie locali sentiti l'Ufficio scolastico regionale, le associazioni di categoria degli operatori e degli esercenti di gioco maggiormente rappresentative sul territorio e le associazioni dei consumatori.



Consiglio Regionale della Campania

Art.9

Formazione

1. I titolari e il personale operante nelle sale da gioco, nei centri di scommesse e negli esercizi in cui sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno e successivamente corsi di aggiornamento con cadenza biennale svolti dalle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito dei rispettivi SERT.
2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano svolto corsi aventi natura abilitativa includenti la materia del gioco pubblico con vincita in denaro e i rischi sui fenomeni del gioco d'azzardo patologico, adempiono all'obbligo formativo tramite la partecipazione a un modulo formativo ridotto in ragione del riconoscimento dei crediti formativi posseduti;
3. Con esclusivo riferimento agli esercizi, oltre al titolare assolve l'obbligo formativo di cui al comma 1 almeno un collaboratore o dipendente, onde garantire la presenza continua di almeno un soggetto formato durante l'intero orario di apertura e funzionamento degli apparecchi.
4. Sentiti l'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo nonché le commissioni consiliari competenti, le Aziende Sanitarie Locali, le associazioni di categoria degli esercenti e degli operatori di gioco maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori, la Giunta Regionale disciplina i corsi di formazione obbligatori per i soggetti di cui ai commi che precedono definendone i tempi, i relativi costi e le modalità di organizzazione in seno alle Aziende Sanitarie Locali ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Istituzione del logo “Qui Gioco InFormato”

1. È istituito il logo “Qui Gioco InFormato”, di seguito denominato logo.
2. Il logo è rilasciato ai titolari delle sale giochi, centri scommesse ed esercizi ove siano installati gli apparecchi a conclusione del corso di formazione di cui all’articolo che precede e viene rinnovato in occasione della frequenza ai corsi di aggiornamento periodici.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le caratteristiche ideografiche del logo definendone la disciplina specifica al suo rilascio.

Art.11

Contributo straordinario per il Fondo Regionale speciale per la prevenzione dei DGA

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, è istituito il Fondo Regionale speciale per la prevenzione della sindrome del gioco d’azzardo patologico e per il sostegno alle persone affette da tali disturbi.
2. Al Fondo di cui al comma 1, confluisce il 100 per cento del gettito derivante dall’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 12.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Fondo distribuisce gli introiti ai comuni in misura proporzionale al numero dei nulla osta degli apparecchi che risultano operanti nel proprio territorio di competenza.



Consiglio Regionale della Campania

4. Con apposita rendicontazione, i comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d'azzardo patologico in cura presso le Aziende Sanitarie Locali. Tenuto conto dell'effettiva sussistenza o meno di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i comuni possono destinare tali entrate, o parti di esse, alle politiche e alle attività a sostegno dell'istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e le relative strutture, nonché per il decoro urbanistico, la risistemazione della rete stradale e la messa in sicurezza dei complessi scolastici.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con apposita delibera, emana le disposizioni attuative per l'applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire procedure e modalità di controllo e verifica degli adempimenti.

Art. 12

Sanzioni

1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 a chiunque installa gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, TULPS in violazione delle disposizioni indicate all'articolo 4, comma

2.

2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 a chiunque non rispetta le limitazioni temporali previste dall'articolo 6, comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 5.000 a chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1, 3 e 4.
4. L'accertamento delle violazioni di questa legge è di competenza degli organi di polizia locale e di ogni altro organo di polizia secondo quanto previsto dalla legge statale e regionale.
5. L'irrogazione delle sanzioni previste da questa legge è di competenza del Comune nel quale è stata accertata la violazione.
6. Il 50 per cento del gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni è destinato al Fondo Regionale di cui all'articolo 10, comma 1, il restante 50 per cento viene introitato nel bilancio comunale in apposito capitolo.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della Legge n. 208 del 2015 e nei limiti delle eventuali, ulteriori risorse regionali stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Handwritten signature